



EE-37/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Mario FINOCCHIARO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

MASSA GIUNIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato BETTONI MANFREDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIARDELLI GIACOMO, giusta delega in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

2006

**contro**

2612

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE BARRI

Oggetto

disciplina  
avvocati

R.G.N. 20544/06

+ BIS  
Cron. 37

Rep.

Ud. 30/11/06



CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI LUCCA;

- *intimati* -

avverso la decisione n. 24/06 del Consiglio nazionale  
forense di ROMA, depositata il 02/05/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 30/11/06 dal Consigliere Dott. Mario  
FINOCCHIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con provvedimento 11 aprile - 27 maggio 2003 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca ha inflitto all'avv. MASSA Giunio la sanzione di mesi due di sospensione dall'esercizio professionale, a conclusione di due procedimenti disciplinari, poi riuniti.

Nel primo, in particolare, era stato contestato al MASSA che lo stesso, in violazione dell'art. 3 della legge professionale, aveva assunto, il 14 luglio 1999, la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Compagnia Lavoratori Portuali di Viareggio S.r.l. e il 20 luglio 1999 anche quella di amministratore delegato della stessa società, esercitandone i relativi poteri di gestione, sia interna che esterna, sino alle dimissioni, avvenute il 9 giugno 2000.

Nel secondo, ancora, è stata imputata al MASSA la violazione dei doveri di probità e correttezza professionale perché con istanza 26 aprile 2001, depositata nel mese di dicembre 2001, aveva richiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca la tassazione di prestazioni professionali (predisposizione di un sequestro giudiziario di quote presso il tribunale di Viareggio, nonché predisposizione di nomina di un arbitro) per complessive lire 16.500.000 che egli assumeva di avere svolto in favore di BERTOLUCCI Natalino, mentre,



in realtà, trattatasi di attività svolta nell'interesse proprio e di certo LOMBARDI Rodolfo.

Gravata tale statuizione dal MASSA innanzi al Consiglio Nazionale Forense quest'ultimo con decisione in data 27 febbraio - 2 maggio 2006 ha rigettato il ricorso.

Per la cassazione di tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso, affidato a 8 motivi (*recte* 7), il MASSA.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

1. Al procedimento n. 20544/06 R.G. (avente ad oggetto la impugnativa della decisione del 27 febbraio - 2 maggio 2006 del Consiglio Nazionale Forense) deve essere riunito quello n. 20544/06-bis R.G. (diretto a ottenere la sospensione in via cautelare della esecuzione della stessa decisione).

2. Con il primo motivo il ricorrente censura la decisione impugnata lamentando «violazione di legge - Violazione dell'art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578».

La censura si articola, a sua volta, in due profili.

Da un lato, in particolare, il ricorrente denuncia la violazione del principio *ne bis idem*, tenuto presente che quanto ai fatti contestati nel primo procedimen-



to (assunzione delle cariche di presidente del consiglio di amministrazione nonché di amministratore delegato della Compagnia Lavoratori Portuali di Viareggio s.r.l. e esercizio dei relativi poteri di gestione sia interna che esterna) esso concludente era stato già prosciolto in due precedenti occasioni, dall'altro, si sottolinea che l'avvocato che assume la carica di amministratore delegato o amministratore unico di una società incorre in violazione dell'art. 3, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, senza che rilevi, in senso contrario, l'omessa esplicitazione di poteri gestori connessi ai detti incarichi, sì - per l'effetto - che deve escludersi che la «nuova» contestazione [dopo le precedenti assoluzioni] e, in particolare, la contestazione che esso concludente oltre a ricoprire i detti incarichi abbia anche esercitato i poteri gestori della società, possa identificare un «fatto nuovo».

3. Il motivo è infondato.

Sotto entrambi i profili in cui si articola.

3. 1. Giusta la testuale previsione di cui all'art. 649, c.p.p. «l'imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto ...».

Pacifico che nella specie il MASSA non è stato prosciolto dalla imputazione di cui si ci occupa con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa, atteso che questo - come precisato in ricorso - si è limitato a «archiviare» le denunce a suo tempo presentate nei confronti del MASSA è palese che non può invocarsi nella specie, neppure in astratto, la violazione del principio *ne bis in idem* (Cfr., sempre in questo senso, con riguardo al decreto di archiviazione, Cass. pen., sez. I, 2 febbraio 2005, n. 10426; Cass. pen., sez. VI, 15 febbraio 1994, Di Matteo; Cass. pen., sez. V, 21 aprile 1993, Tamburino).

3. 2. Anche a prescindere da quanto precede non può dubitarsi - come puntualmente evidenziato dalla pronunzia gravata e ammesso, altresì, dal ricorrente - che nella specie le «archiviazioni» invocate erano relative esclusivamente alla circostanza che il MASSA fosse stato nominato alle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato, mentre nel presente procedimento è stata contestata allo stesso anche la - ulteriore - circostanza di avere «di fatto proceduto a atti di gestione sia interna che esterna» della società.

3. 3. Da ultimo, e per concludere sul punto, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte (nonché del

Consiglio Nazionale Forense) in materia è fermissima nel ritenere che la situazione d'incompatibilità con l'esercizio della professione forense, prevista dall'art 3, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 per il caso di «esercizio del commercio in nome altrui» ricorre nei confronti del professionista che assuma la carica di amministratore delegato di una società commerciale, ove risulti che tale carica, in forza dell'atto costitutivo o di delega del consiglio di amministrazione, comporti effettivi poteri di gestione e di rappresentanza, ed a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali (in termini, ad esempio, Cass., sez. un., 24 marzo 1977, n. 1143).

In altri termini, il professionista che ricopra la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui) prevista dall'art. 3, r.d.l. n. 1578 del 1933, situazione di incompatibilità che, invece, non ricorre quando il professionista pur ricoprendo la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva delibera-



zione, dei poteri di gestione dell'attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato (cfr. Cons. Naz. For. 20 settembre 2000, n. 90; Cons. Naz. For. 12 novembre 1996).

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione di legge. Violazione dell'art. 38, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578» atteso che la motivazione, adottata dal Consiglio Nazionale Forense nell'affermare la sua responsabilità in ordine al capo di imputazione di cui sopra ~~è~~<sup>e</sup> «del tutto apparente e in parte fortemente carente o comunque illogica e contraddittoria», atteso che non ha considerato che esso concludente ha dato le dimissioni dalle cariche in questione non il 9 giugno 2000, come affermato nel capo di imputazione (e nelle premesse, in fatto, della decisione impugnata) ma il 20 marzo 2000, come dedotto e dimostrato già nel giudizio innanzi al Consiglio Nazionale Forense.

5. Al pari del precedente il motivo non coglie nel segno.

Sotto diversi, concorrenti, profili.

5. 1. *In primis* si osserva che alla luce del verbale della società della Compagnia Lavoratori Portuali di Viareggio del 27 marzo 2000 come trascritto nel ricorso, non pare che in detta data lo stesso abbia dato le dimissioni dalle cariche sociali, essendosi limitato

a dichiarare «di rinunciare espressamente a ogni potere straordinario».

5. 2. In secondo luogo non risponde affatto al vero che Consiglio Nazionale Forense abbia ommesso di valutare la rilevanza, al fine del decidere, del periodo di tempo per il quale si è protratta la violazione dell' art. 3, r.d.l. n. 1578 del 1933 da parte del MASSA.

Sul punto, infatti - con apprezzamento di merito, insindacabile in questa sede - la decisione impugnata ha precisato «che si sia tratto di un periodo limitato nel tempo non può considerarsi esimente».

Ha ritenuto pertanto, la pronunzia impugnata la irrilevanza - al fine del decidere - di un accertamento del reale periodo nel quale il MASSA oltre a ricoprire le cariche di cui sopra ha esercitato i poteri gestori, esterni e interni, della società.

Vuoi al fine di escludere la rilevanza disciplinare della condotta, vuoi al fine della misura della sanzione, atteso che come precisato nella parte finale della decisione «la misura interdittiva è stata limitata nel minimo».

6. Sempre con il secondo motivo parte ricorrente «in subordine» «insiste perché in accoglimento della richiamata istruttoria orale, vengano sentiti come testimoni ... sulla circostanza se la gestione della so-



cietà sia stata condotta dallo studio Ricci e l'avv. MASSA si sia limitato a seguire le indicazioni dello studio Ricci, senza mai, in nessuna occasione, avere assunto iniziativa personale ..».

Intimamente connesso a tale motivo è il quinto motivo di ricorso (recte: il quarto, non rinvenendosi un terzo motivo) con il quale il ricorrente lamenta «violazione di legge - violazione dell'art. 38 l. p.», nella parte in cui il consiglio nazionale forense ha affermato che è irrilevante la giustificazione addotta dal MASSA di avere agito per dovere di ufficio, per atti di normale e dovuta amministrazione o, peggio, su segnalazione di collaboratori nella gestione della società.

7. Al pari dei precedenti entrambi i rilievi sono manifestamente infondati.

A norma dell'art. 3, comma 1, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, la situazione di incompatibilità all'esercizio della professione forense discende obiettivamente dalla assunzione di una carica sociale, quale quella di amministratore delegato di una società commerciale, che comporti poteri di gestione e di rappresentanza (Cass., sez. un., 24 marzo 1977, n. 1143, specie in motivazione).

Pacifico che nella specie il ricorrente ha ricoperto detta carica, non controverso che lo stesso ha adottato, in tale veste, provvedimenti di gestione della società, è - palesemente - irrilevante e non pertinente ogni indagine volta a verificare, da un lato se si trattava, o meno, di atti di normale e dovuta amministrazione, o, piuttosto, di «straordinaria amministrazione».

Contemporaneamente la circostanza che - come si assume - il MASSA «si sia limitato a seguire le indicazioni dello studio Ricci senza mai, in nessuna occasione avere assunto una iniziativa personale ..» è palesemente irrilevante al fine del decidere.

Pacifico, infatti, che gli atti in questione sono stati posti in essere - almeno formalmente - dal MASSA nella veste di «amministratore delegato» della Compagnia Lavoratori Portuali di Viareggio s.r.l., non rileva in alcun modo, al fine di negare che il MASSA abbia posto in essere «atti di gestione», la circostanza che detti atti fossero «predisposti» da terzi o che - per ipotesi - voluti da costoro, eventualmente contro la volontà del MASSA.

Nel momento in cui il MASSA ha sottoscritto, nella qualità di cui sopra, gli atti di gestione in questione né è divenuto, automaticamente, l'autore (e il respon-

sabile) e non può, per l'effetto, invocare né di non avere, personalmente, condiviso quelle scelte [o che queste gli fossero imposte da terzi], né - tanto meno - che la società era «di fatto» inoperante, essendo palesemente incompatibile una tale circostanza con la esistenza di atti di gestione (quali, ad esempio, il licenziamento di alcuni soci).

8. Con il terzo motivo (ancorché, per evidente errore materiale indicato come quarto) il ricorrente denunzia «violazione di legge. Violazione dell'art. 3 e 38 l. 27 novembre 1933, n. 1578», atteso che l'art. 3 della legge professionale prevede come motivo di incompatibilità, l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, mentre, in realtà, la Compagnia Lavoratori Portuali non ha nel proprio statuto il commercio, né lo ha mai esercitato, atteso che lo scopo sociale è quello di prestazione di servizi portuali.

9. Il motivo è manifestamente infondato.

La norma in parola è stata promulgata nel vigore del Codice di Commercio di cui al r.d. 31 ottobre 1882, n. 1062.

Quest'ultimo non solo all'art. 3 precisava che «la legge reputa atti di commercio ...» non la sola compravendita di merci - come del tutto apoditticamente si invoca in ricorso - ma qualsiasi attività imprendito-

riale, ma all'art. 8 recitava «sono commercianti coloro che esercitano atti di commercio per professionale abituale e le società commerciali».

Del resto si osserva che l'art. 2195, comma 2, del vigente codice civile espressamente prevede che «le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».

Certo che il ricordato art. 2195 c.c. prevede, sub 1), tra le altre, le attività industriali dirette «alla produzione di beni o di servizi», pacifico, che le Compagnie Lavoratori Portuali non solo sono [senza ombra di dubbio] «società commerciali», ma hanno lo scopo di «prestare servizi», è palese che è incompatibile con l'esercizio della professione forense l'assunzione della qualità di Amministratore delegato di una di tali società.

10. Con il sesto motivo (recte: quinto) il ricorrente lamenta «violazione di legge. Violazione dell'art. 38 l. p. violazione del principio *nullum crimen nulla poena sine lege*».

Per quanto è dato comprendere con lo stesso non si censura la sentenza impugnata ma, piuttosto, la circo-



stanza che la legge professionale, non prevede una pena per la violazione dell'art. 3 della stessa.

Si fa, per l'effetto, prosegue il ricorrente, riferimento all'art. 38 della stessa legge professionale che concede un totale potere agli organi di autogoverno di decidere sulle infrazioni disciplinari.

La mancanza di codificazioni - evidenzia ancora il ricorrente - viola il principio di legalità che impone di dettagliare le infrazioni e le sanzioni (in un *unicum* inscindibile) con conseguente disapplicazione di un principio fondamentale dell'ordinamento codificato nella stessa Costituzione (art. 25) e riaffermato nell'art. 7 della Convenzione Europea e, in particolare, il principio di legalità.

**11.** La deduzione è manifestamente infondata.

In conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, in particolare, deve ribadirsi, ulteriormente, che l'art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, nel prevedere come illecito disciplinare i fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale, non individua comportamenti tassativamente determinati, poiché il principio di legalità si riferisce solo alle sanzioni penali e non si applica alle sanzio-



ni disciplinari (Cass., sez. un., 20 maggio 2005, n. 10601).

In altri termini, legittimamente l'art. 38 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 non individua comportamenti tassativi di illecito disciplinare per gli avvocati, perché il principio di legalità, di cui all'art. 25, comma 2, Cost., si riferisce soltanto alle sanzioni penali (Cass., sez. un., 11 gennaio 2005, n. 309; Cass., sez. un., 17 febbraio 1983, n. 1197).

Ne deriva che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme dell'Ordinamento professionale forense, in relazione agli art. 3, 24, 25 e 27 Cost., nella parte in cui, con riguardo alla materia disciplinare, omettono una precisa individuazione delle regole di deontologia professionale, poiché la predeterminazione e la certezza dell'inculpazione ben può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera e poiché all'esercizio del potere disciplinare, quale espressione di potestà amministrativa, sono estranei i precetti costituzionali concernenti la funzione giurisdizionale (Cass., sez. un., 5 maggio 2003, n. 6733).

Al riguardo, inoltre, come precisato in questa ultima occasione, non è conferente il raffronto con il



diverso sistema sanzionatorio di altri sistemi professionali, tenuto conto che ciascun ordinamento professionale reca in sé elementi differenziatori che giustificano ragionevolmente anche diversità di discipline, né può dirsi violato, infine, l'art. 24 Cost., giacché per la garanzia del diritto di difesa è sufficiente la presenza di un nucleo centrale di norme che tutelano il principio del contraddittorio e prevedono la facoltà per l'interessato di impugnare dinanzi ad un organo giurisdizionale le decisioni del consiglio dell'ordine (Cass., sez. un., 5 maggio 2003, n. 6766, cit. Non diversamente, altresì, Cass., sez. un., 12 gennaio 1993, n. 269).

**12.** Con il settimo motivo (*recte*: sesto) il ricorrente censura la sentenza, sempre nella parte in cui questa ha ritenuto la sua responsabilità per avere ricoperto la carica di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della Compagnia Lavoratori Portuali di Viareggio s.r.l. denunziando «violazione di legge. Violazione dell'art. 3 del codice forense volontarietà della azione» per mancanza di volontarietà dell'evento e per mancata valutazione del comportamento complessivo dell'incolpato.

**13.** Al pari dei precedenti il motivo è manifestamente infondato.



Certo che l'esercizio della professione di avvocato è incompatibile «con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui» e, in particolare - come ricordato sopra - che «la situazione di incompatibilità discende obiettivamente dall'assunzione di una carica sociale che comporti poteri di gestione e di rappresentanza» di una società commerciale, pacifico che nella specie l'odierno ricorrente ha assunto il 14 luglio 1999 la carica di presidente del consiglio di amministrazione della Compagnia Lavoratori Portuali di Viareggio s.r.l. e il 20 luglio 1999 anche quella di amministratore delegato della stessa società esercitandone i relativi poteri di gestione, sia interna che esterna, sino alle dimissioni, avvenute il 9 giugno 2000, è evidente che si è a fronte a comportamenti (*id est* la assunzione dei detti incarichi e l'esercizio dei poteri di gestione) posti in essere consapevolmente, senza che possa - in questa sede - invocarsi un difetto di «volontarietà».

E' evidente, infatti, che bene poteva parte ricorrente non accettare le cariche in questione e, di conseguenza, non incorrere nella condizione di incompatibilità prevista dalla legge.

Né - ancora - è rilevante, al fine di escludere la responsabilità disciplinare del ricorrente, una pretesa



«incertezza», da parte sua, circa la non conformità della propria condotta al codice deontologico.

E' sufficiente, infatti, al riguardo, tenere presente la non equivoca formulazione dell'art. 3, comma 1, prima parte del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, nonché l'interpretazione che di tale disposizione specifica ha dato questa Corte regolatrice sin dalla più volte richiamata pronunzia 24 marzo 1977, n. 1143.

Deve escludersi infine che il Consiglio dell'Ordine e il Consiglio Nazionale Forense non abbiano tenuto presente il comportamento complessivo dell'inquisito, avendo ~~specie quest'ultimo~~ evidenziato che non costituisce esimente la circostanza che l'incompatibilità si sia protratta per un periodo limitato di tempo, come già sottolineato in precedenza.

14. Quanto al secondo capo di imputazione di cui il MASSA è stato riconosciuto responsabile, in particolare per avere richiesto la tassazione di prestazioni professionali che assumeva di avere svolto a favore di BARTOLUCCI Natalino mentre trattavasi di attività svolta solo formalmente su incarico di questi ma, in realtà, nell'interesse proprio e di certo LOMBARDI Rodolfo, la sentenza gravata afferma:

- da un lato, che «sussistono idonee e sufficienti risultanze che convalidano la decisione impugnata», at-

teso che «da una valutazione complessive della stessa risulta incontestabile che in realtà l'avv. MASSA nello svolgimento delle azioni per cui poi ha preteso la corresponsione di lauti compensi, operava soprattutto nell'interesse proprio e di altro soggetto con lui solidale per conseguire proprie posizioni nell'assetto societario»;

- dall'altro, che «le predette risultanze non possono essere superate dalla circostanza che gli stessi denunciati, dopo avere confermato puntualmente le proprie segnalazioni nel procedimento innanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati abbiano successivamente ritenuto di addivenire a un atto formale di transazione, che contiene una ritrattazione generica, chiaramente strumentale», considerato che «è pacifico che la desistenza dei denunziati non esclude il ricorso dei procedimenti disciplinari che hanno funzione trascendente quella della tutela dei privati interessi».

15. Con l'ottavo motivo (recte: settimo), il ricorrente censura nella parte *de qua* la sentenza impugnata, denunciando «violazione di legge. Erronea motivazione ex art. 111 Cost. Violazione di legge art. 185 c.p.c.».

Si osserva, infatti, che Consiglio Nazionale Forense è incorso in gravi errori, che ne rendono illegittimo e illogico il ragionamento:

- sia nell'indicare più persone, gli stessi denunciati, desistenza dei denunciati, come parte eventualmente lesa dalla richiesta di onorari mentre, invece, si tratta solo di BERTOLUCCI Natalino, in palese contraddizione con il capo di imputazione;

- sia nella totale mancata valutazione degli atti prodotti sulla effettiva volontà ~~di~~ BERTOLUCCI, atteso che la transazione (intervenuta innanzi al tribunale di Lucca) tra detto BERTOLUCCI e il ricorrente ai sensi dell'art. 185 c.p.c. quale atto pubblico fa fede sino a querela di falso e il suo contenuto non ~~potrebbe~~ <sup>può</sup> essere disatteso o negato se non con la querela di falso ~~de~~ <sup>da</sup> ~~fare~~ prova piena legale.

16. Il motivo non coglie nel segno.

Sotto nessuno dei profili in cui si articola.

16. 1.. E' irrilevante e non pertinente, al fine di pervenire alla cassazione della pronunzia impugnata, la circostanza che <sup>il</sup> Consiglio Nazionale Forense anziché affermare - come pacifico - che avevano transatto la lite tra loro pendente innanzi al tribunale di Lucca esclusivamente il MASSA e BERTOLUCCI Natalino, fa menzione dei «denunziati».

E' di palmare evidenza che si è a fronte a un mero errore materiale che non incide sulla *ratio decidendi* che sorregge il *dictum* della sentenza gravata.

Specie considerato che in realtà i «denunzianti» della condotta in violazione dei doveri di probità e correttezza professionale tenuta dal MASSA con riguardo alla richiesta di tassazione delle prestazioni professionali descritte nel capo di imputazione erano, in realtà, due soggetti (cioè il BERTOLUCCI e certo BONUCELLI) e solo uno di questi (*id est* il BERTOLUCCI) ha ritrattato le precedenti dichiarazioni.

16. 2. Contrariamente a quanto, del tutto apoditticamente si afferma in ricorso e in conformità a quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, si osserva che in tema di prove, l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attestati essere avvenuti in sua presenza, come - ad esempio - nel caso in cui dal notaio sia attestata la materiale dazione del prezzo in quanto avvenuta in sua presenza.

Pertanto, l'efficacia privilegiata che l'articolo 2700 c.c. assegna all'atto pubblico non si estende alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dalle parti o alla loro rispondenza alla effettiva intenzione delle parti (Cass. 25 maggio

A handwritten mark or signature is present on the right margin of the page, consisting of a vertical line with a horizontal crossbar and a small flourish at the bottom.

2006, n. 12386. Sempre nel senso che a norma dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, nonché dalla provenienza delle dichiarazioni delle parti, ma non anche dell'intrinseca verità delle dichiarazioni medesime, Cass. 7 aprile 1998, n. 3562; Cass. 30 maggio 1996, n. 50143).

Pacifico quanto precede, è di palmare evidenza che la circostanza che il MASSA e il BARTOLUCCI abbiano transatto la lite tra loro pendente innanzi al tribunale di Lucca non esclude che il BARTOLUCCI abbia presentato un esposto al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Lucca nei confronti del MASSA e abbia, successivamente, confermato, sentito come teste, le proprie rimozioni contro il MASSA.

**16. 3.** Anche a prescindere da quanto precede la censura in esame non investe quella che è la reale *ratio decidendi* adottata dal Consiglio Nazionale Forense.

A prescindere dal considerare che la responsabilità del MASSA, quanto al secondo capo di incolpazione è stata ritenuta sulla base di una valutazione complessiva di tutte le acquisizioni processuali (e, pertanto, ~~che~~ dei documenti indicati nella incolpazione di cui al

A vertical handwritten mark or signature on the right margin of the page, consisting of a long, thin, slightly wavy line that ends in a small loop.

procedimento n. 8/02) e non solo sulla base delle dichiarazioni rese dal solo BERTOLUCCI, si osserva che la sentenza gravata ha tenuto presente la transazione MASSA - BERTOLUCCI, affermando che la stessa «contiene una ritrattazione generica, chiaramente strumentale» delle precedenti accuse e che «è pacifico che la desistenza dei denunciati non esclude il corso dei procedimenti disciplinari che hanno funzione trascendente quella della tutela dei privati interessi».

Poiché non sono censurate, nel motivo, né la prima delle ricordate proposizioni (circa la genericità della ritrattazione), né la seconda (quanto alla irrilevanza della desistenza dei denunciati al fine del corso dei procedimenti disciplinari) è evidente - come accennato - la inammissibilità della deduzione.

**17.** Il ricorso 20544-06 R.G. in conclusione, risultato infondato in ogni sua parte deve rigettarsi.

Parimenti deve rigettarsi, stante la infondatezza del precedente, il ricorso 20544-06-bis, volto alla sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione impugnata con il ricorso 20544-06.

Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di lite di questo giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.




P.Q.M.

La Corte,


riunisce i ricorsi e li rigetta; nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione il giorno 30 novembre 2006.

il Consigliere relatore est.



il Presidente



**IL CANCELLIERE C1**  
Giovanni Giambattista



**Depositata in Cancelleria**  
**- 5 GEN. 2007**



oggi, \_\_\_\_\_  
**IL CANCELLIERE C1**  
Giovanni Giambattista

